

Ai gentili clienti
Loro sedi

Soggetti che non hanno presentato elenchi INTRASTAT dal 1 trimestre 2015: esclusione dalla banca dati VIES

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha annunciato **l'invio di comunicazioni di esclusione dal VIES nei confronti di 60.000 operatori che non hanno presentato i modelli INTRASTAT a partire dal primo trimestre 2015, per quattro trimestri consecutivi**, e che **"mostrano caratteristiche di apparente inattività"**. Brevemente si rammenta che, a seguito delle modifiche operate dall'art. 22 del DLgs. 175/2014, **i soggetti passivi IVA sono immediatamente iscritti nella banca dati VIES** (senza attendere il decorso del termine di 30 giorni, previsto in precedenza). Quindi, ai sensi dell'art. 35 co. 7-bis del DPR 633/72, **si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intra-UE qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo** per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella banca dati VIES. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate **procede all'esclusione della partita IVA dal VIES**, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. Resta ferma la possibilità per i soggetti destinatari delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate di far valere i requisiti che legittimano il mantenimento nel VIES: i) **fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie** effettuate nei quattro trimestri di riferimento, ovvero fornendo adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare; ii) **manifestando l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie**.

Premessa

Nell'ambito della disciplina degli scambi intracomunitari assume particolare rilievo **il numero di identificazione dei soggetti passivi d'imposta**: tale disciplina si applica quando un'operazione

interviene tra due soggetti passivi identificati in due diversi Stati membri dell'UE con un proprio numero di partita IVA (attribuito dallo Stato membro di appartenenza), il quale deve essere formalmente corretto e corrispondere ad un operatore esistente ed in attività.

Osserva

La verifica di queste condizioni si effettua attraverso il **sistema VIES** ("Vat Information Exchange System") che consente lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea.

Sulle **modalità di iscrizione al VIES**, è intervenuto il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014) con una specifica disposizione che ha:

→ **reso immediatamente operativa l'opzione per l'inclusione nella banca dati VIES** (esercitata da un soggetto passivo IVA) senza che, a tal fine, sia necessario attendere 30 giorni dalla manifestazione dell'opzione per potere effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi.

Osserva

In buona sostanza, **è stata prevista l'immediata inclusione** nella banca dati VIES per i soggetti passivi che hanno manifestato tale volontà all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività, oppure successivamente con apposita comunicazione.

→ previsto **l'esclusione dall'archivio VIES, dei soggetti passivi che non presentano alcun elenco riepilogativo (Intrastat) per quattro trimestri consecutivi**, oppure che hanno **fornito i propri dati identificativi incompleti o inesatti**.

Le suddette novità non sono divenute immediatamente operative: soltanto con la pubblicazione del Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 15.12.2014 **sono state definite**, infatti, le **modalità operative di iscrizione e/o cancellazione dalla banca dati VIES**.

ISCRIZIONE VIES SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITA'

Con riferimento ai **soggetti che iniziano l'attività**, l'intenzione di voler effettuare operazioni intracomunitarie continua ad essere espressa (analogamente a quanto previsto in passato) nell'ambito della **dichiarazione di inizio attività** e, più precisamente, previa compilazione del campo "*Operazioni Intracomunitarie*" del Quadro I dei modelli AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/12 (persone fisiche), anche se il soggetto passivo intende effettuare fattispecie

intracomunitarie costituite esclusivamente da prestazioni di servizi soggette ad Iva nel Paese di destinazione (art. 7-ter del DPR. 633/72).

- Casella "I" del **Quadro A del modello AA7/10**

QUADRO I ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		TELEFONO prefisso numero		FAX prefisso numero	
	SITO WEB					
Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività	TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE	TIPO DI CATASTO	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
	ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni)		DATA DI REGISTRAZIONE	UFFICIO	NUMERO	SOTTO NUMERO
Dati relativi all'attività esercitata	VOLUME ACQUISTI PRESUNTO		OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE		VOLUME CESSIONI PRESUNTO	
	TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA	LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO	INVESTIMENTI INIZIALI	euro 0 - 5.000	euro 5.001 - 50.000	euro 50.001 - 200.000 oltre euro 200.000

- Casella "I" del **Quadro A del modello AA9/12**

QUADRO I ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		TELEFONO prefisso numero		FAX prefisso numero	
	SITO WEB					
Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività	TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE	TIPO DI CATASTO	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
	ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni)		DATA DI REGISTRAZIONE	UFFICIO	NUMERO	SOTTO NUMERO
Dati relativi all'attività esercitata	VOLUME ACQUISTI PRESUNTO		OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE		VOLUME CESSIONI PRESUNTO	
	TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA	LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO	INVESTIMENTI INIZIALI	euro 0 - 5.000	euro 5.001 - 50.000	euro 50.001 - 200.000 oltre euro 200.000

Per gli enti non commerciali, non soggetti passivi d'imposta, la manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, va effettuata selezionando, invece, **la casella "C" del Quadro A del modello AA7/10**.

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE	1 INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA	DATA INIZIO	
	2 INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA (per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale)	C CODICE FISCALE	DATA INIZIO
	3 VARIAZIONE DATI	P PARTITA IVA	DATA VARIAZIONE
	4 CESSAZIONE ATTIVITÀ		DATA CESSAZIONE
	5 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA		

ISCRIZIONE VIES SOGGETTI GIA' IN ATTIVITA'

Con riferimento ai **soggetti già in attività**, il provvedimento direttoriale (Prov. del 15.12.2014) riconosce a quest'ultimi la possibilità di "esprimere l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate", direttamente (se abilitati ad Entratel / Fisconline), ovvero tramite un intermediario abilitato.

Osserva

Pertanto, a seguito della pubblicazione del citato provvedimento direttoriale non risulta più possibile richiedere l'iscrizione al VIES con la presentazione dell'apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate direttamente, oppure a mezzo raccomandata o mediante PEC: l'unica modalità praticabile risulta essere quella di **avvalersi delle apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Relativamente ai **termini di iscrizione nella banca dati VIES**, il citato Provvedimento direttoriale dispone che "l'Agenzia delle Entrate include i soggetti passivi nella banca dati al momento della ricezione dell'opzione". Ne consegue che, l'iscrizione avverrà al momento della richiesta della partita IVA, ovvero contestualmente alla ricezione telematica della richiesta di iscrizione al VIES.

Ciascun contribuente potrà, inoltre, verificare l'avvenuta inclusione nel suddetto archivio VIES mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie e, più precisamente, accedendo al seguente indirizzo Internet: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>.

Controllo delle partite Iva comunitarie

Questo servizio consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Per ulteriori informazioni sul servizio e chiarimenti sugli esiti della ricerca è possibile consultare la [guida](#) e le [risposte alle domande più frequenti \(faq\)](#).

Le informazioni sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 (GMT + 1.00 h).

Selezionare uno Stato:

Selezionare uno Stato membro



Tipologia di richiedente	Modalità iscrizione VIES	Termini di inserimento archivio VIES
Soggetti che iniziano l'attività	Modd. AA7/AA12	Contestualmente all'apertura della partita IVA
Soggetti già in attività	Richiesta iscrizione con servizi telematici	Dalla data di ricezione della richiesta

ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE VIES

Per effetto delle novità introdotte dal Dlgs 175/2014, **la cancellazione dal VIES può essere determinata dalla volontà del soggetto** interessato di retrocedere dall'opzione precedentemente espressa, **ovvero anche d'ufficio**.

ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE VIES	
Cancellazione richiesta dal soggetto interessato	Nel caso in cui la cancellazione sia richiesta dal soggetto interessato , la volontà di revocare l'opzione precedentemente espressa dovrà essere comunicata utilizzando i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Pertanto, analogamente a quanto detto per la richiesta d'iscrizione per le imprese già in attività, non risulta più possibile presentare l'apposita istanza di cancellazione con modalità alternative.
Cancellazione d'ufficio	Il contribuente (in precedenza incluso nel VIES) potrà essere cancellato d'ufficio a seguito: <ul style="list-style-type: none">• dell'esito negativo dell'attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti;• della mancata presentazione dei modelli Intra per 4 trimestri consecutivi.

CANCELLAZIONE PER MANCATO INVIO DI MODELLI INTRA PER 4 TRIMESTRI CONSECUTIVI

In caso di cancellazione dal VIES per mancato invio di modelli Intra per 4 trimestri consecutivi, la competente Direzione provinciale (in base al domicilio fiscale del contribuente) invierà un'apposita comunicazione preventiva al domicilio del soggetto interessato: l'esclusione dalla banca VIES avrà effetto, però, soltanto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell'Ufficio competente. Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di cancellazione e la cancellazione stessa (60 giorni), **il contribuente che voglia conservare l'iscrizione potrà comunque:**

- far pervenire all'Ufficio competente **la documentazione relativa a tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento**, oppure;
- fornire elementi **adeguati a dimostrare l'esistenza di operazioni intracomunitarie in corso** di effettuazione o ancora da effettuare.

Osserva

Resta ovviamente inteso che i soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l'esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, **potranno nuovamente richiedere l'iscrizione nella banca dati** (prima di effettuare l'operazione intracomunitaria) **utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**", direttamente (se abilitati ad Entratel / Fisconline), ovvero tramite un intermediario abilitato.

Con il recente comunicato stampa dello scorso 3.10.2016 n. 193, **l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che**, a seguito di una prima fase di controlli sulla banca dati VIES, **invierà a circa 60mila soggetti Iva** - che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività – **una comunicazione nel contesto della quale informerà quest'ultimi del fatto che saranno cancellati dall'archivio VIES.**

Osserva

Sempre nel contesto del suddetto comunicato stampa viene comunque precisato che:

- **l'effettiva estromissione** della partita Iva dal VIES **avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;**
- entro tale termine di 60 giorni, il contribuente interessato a conservare l'iscrizione può comunque rivolgersi all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per fornire la **documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate** o adeguati elementi **su quelle in corso o da effettuare.**
- l'eventuale esclusione non pregiudica la **possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.**

IPOTESI DI CANCELLAZIONE BANCA DATI VIES

Mancata Presentazione dei modelli Intra per 4 trimestri consecutivi	<ul style="list-style-type: none">- La competente Direzione provinciale è tenuta ad inviare preventivamente un'apposita comunicazione al soggetto interessato;- la cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di detta comunicazione.
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO